



**Ordine dei Dottori Commercialisti**  
e degli **Esperti Contabili di Roma**

**LE NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI  
PROVENTI DI *NATURA FINANZIARIA***  
*Il nuovo trattamento fiscale dei redditi derivanti dalle  
partecipazione estere*  
*Roma, 11 giugno 2018*

**Maria Palma CHICCA**  
*Agenzia delle Entrate*  
*Direzione Centrale Coordinamento Normativo*  
*Ufficio fiscalità generale e finanziaria*



**INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI ESTERI I CUI PROVENTI SONO ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE CON LE MODALITA' PREVISTE PER GLI UTILI DA PARTECIPAZIONE**

**TUIR articolo, 44, comma 2.**

*a) si considerano simili alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano simili alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente...*



### **Circolare n. 4 /E del 2006**

Ai fini dell'assimilazione alle azioni, le partecipazioni nonché gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti devono presentare le seguenti caratteristiche:

1. la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.



### **Partecipazioni qualificate estere:**

- partecipazioni (requisiti articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR) al capitale o al patrimonio di soggetti esteri qualificate secondo i parametri della lettera c) dell'articolo 67 del TUIR
- strumenti finanziari assimilati ad azioni che costituiscono partecipazione al **patrimonio** dei soggetti esteri e con natura qualificata secondo i parametri della lettera c) dell'articolo 67 del TUIR (superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati)
- strumenti finanziari di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio.



**Utile percepito da persone fisiche e derivanti da partecipazioni di natura **non qualificata** in soggetti residenti in Paesi che **non** sono considerati «a regime fiscale privilegiato»**

## **Ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento**

*La modalità di imposizione rimane invariata rispetto a quella applicabile prima della legge di bilancio 2018*



Utili percepiti da persone fisiche e derivanti da partecipazioni di **natura qualificata** in soggetti residenti in Paesi che **non** sono considerati «a regime fiscale privilegiato»

## **REGIME PRECEDENTE ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018**

### **Partecipazione parziale alla determinazione del reddito complessivo**

- a seguito della riforma IRES, dal 2004 , **40 per cento**
- successivamente per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, **49,72 per cento**
- infine, per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, **58,14 per cento.**



**In tali casi spettava il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo**

Ai sensi delle disposizioni convenzionali per evitare le doppie imposizioni e dell'articolo 165 del TUIR sono necessari i seguenti requisiti

- reddito prodotto all'estero;
- pagamento delle imposte estere a titolo definitivo;
- che il reddito concorra alla formazione del reddito complessivo

Comma 10. *«Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente»*



**Articolo 27, comma 4, primo periodo, DPR n. 600/1973**

***Attuale formulazione***

*«Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44 comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione»*



**Attualmente, per la generalità degli utili derivanti da titoli o strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti,  
(se assimilati alle azioni ai sensi della lettera a) ultimo periodo, comma 1, articolo 44 del TUIR)  
l'imposizione avviene, tramite ritenuta a titolo d'imposta o imposizione sostitutiva,  
nella misura del 26 per cento a prescindere dalla natura, qualificata o meno, degli stessi.**



**DAL MOMENTO CHE, ATTUALMENTE, ANCHE NEL CASO DI PARTECIPAZIONI ESTERE DI NATURA QUALIFICATA, IL RELATIVO REDDITO, IN LINEA GENERALE, NON CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO,**

**NON SPETTA IL CREDITO D'IMPOSTA PER IMPOSTE ESTERE**



**N.B. IN GENERALE SUGLI UTILI DI FONTE ESTERA**

- se percepiti tramite intermediario le ritenute si applicano sul «netto frontiera», vale a dire al netto delle ritenute operate all'estero, ai sensi comma 4-bis, art. 27 DPR n. 600/1973



**Gli utili di fonte estera percepiti «estero su estero», nei casi in cui sugli stessi se percepiti in Italia si applicherebbe la ritenuta a titolo d'imposta, sono assoggettati ad «imposizione sostitutiva» in dichiarazione (quadro RM) nella stessa misura della ritenuta che sarebbe stata applicata dagli intermediari italiani.**

**Tale imposizione si applica sull'ammontare lordo.**

**Il contribuente non può avvalersi della facoltà di includere il reddito nella determinazione del reddito complessivo e, quindi, non compete, nemmeno in questo caso, il credito d'imposta per imposte estere.**

**Attualmente tale forma di imposizione è applicabile anche agli utili derivanti da partecipazioni di natura qualificata**



## L'eccezione

**Gli utili provenienti da Società ed enti residenti in Stati e territori a regime fiscale privilegiato, a meno che non sia avvenuta la dimostrazione tramite interpello di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 del TUIR del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) sempre del TUIR**

- **Concorrono integralmente alla formazione del reddito.**
- **Subiscono la ritenuta a titolo di acconto**
- **Danno diritto al credito d'imposta per imposte estere**



**«Regimi fiscali privilegiati»** Stati o territori dove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia

**«Condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del TUIR»** Dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori con regime fiscale privilegiato



## **Capital Gain**

Per quanto concerne imposizione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni estere, in generale, le plusvalenze derivanti da partecipazioni estere di natura qualificata e non qualificata sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento



## L'eccezione

Anche per quanto concerne i redditi diversi, fanno eccezione i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli o strumenti finanziari emessi da «**Società ed enti residenti in Stati e territori a regime fiscale privilegiato a meno che non sia avvenuta la dimostrazione tramite interpello di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167 del TUIR del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 , sempre del TUIR**»

- **Concorrono integralmente alla formazione del reddito**
- **Danno diritto al credito d'imposta per imposte estere**



## **Le eccezioni alle eccezioni**

### **Utili e capital gain**

Il regime di concorrenza integrale alla formazione del reddito, redditi di capitale e redditi diversi, non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR, di natura non qualificata (lettera *c-bis*) emessi da società residenti in Paesi con regime fiscale privilegiato i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati



## **Contratti di associazione in partecipazione «tipici» (articolo 109, comma 9, lettera b)) stipulati con associanti non residenti**

- gli utili sono assoggettati a ritenuta del 26 per cento senza tener conto della natura qualificata o non qualificata (art. 27, comma 4, DPR 600);
- le plusvalenze sono assoggettate in via generale a imposta sostitutiva del 26 per cento
- ma devono essere rispettate le condizioni di cui alla lettera a) ultimo periodo, comma 2, articolo 44 del TUIR. In caso contrario, le remunerazioni e le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito per l'intero ammontare (comma 4, articolo 68 del TUIR).